



Comune di Aritzo
Data 14/05/2015
N. Prot. 0002139 / 2015
Cat. 03 Cl. 05 Fasc.

COMUNE di ARITZO

Provincia di Nuoro

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. N.

Ordinanza n.21 del 11.05.2015

**Oggetto: Prevenzione incendi, e lotta agli insetti nocivi e parassitari.
Anno 2015**

IL SINDACO

PREMESSO CHE;

- ✓ i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- ✓ l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati e degli enti, di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno di centri urbani, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

RITENUTO NECESSARIO:

- ✓ effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
- ✓ provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel periodo che va dal mese di **Giugno** al mese di **Ottobre** quando massime è il rischio ad attivare interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi;

VISTO:

- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773;
- la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il **D.L.vo n° 267/2000** in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Titolo III del D.L.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- l'art 255 del D.L.vo 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

· gli art. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

RICHIAMATA le "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Deliberazione G.R. n. 14/41 del 18.04.2014 con validità triennale, che dettano le prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;

Richiamata la delibera Giunta Regionale n°36 del 16 Settembre 2014;

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione Servizio Salute e Ambiente A.S.L. 3 Nuoro Distretto di Sorgono agli atti al prot n° 2115 del 12.05.2015, riguardante la lotta agli insetti nocivi e parassiti;

ORDINA

A tutti gli enti ed ai privati, possessori a qualsiasi titolo di **boschi, terreni agrari, prati**, ed incolti, **di mettere in atto le azioni necessarie ad evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi** adottando i seguenti interventi preventivi

a) - pulizia, a propria cura e spese, del terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, per una fascia di almeno **3 metri**, ivi comprese le strade comunali e vicinali, e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendi, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite. Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco di fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza di **5 metri.**, i proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture erbacee annuali, contigui con le aree boscate (così come definite dalle "Prescrizioni Regionali antincendio 2011), devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno **3 metri di larghezza**, lungo il perimetro confinante con il bosco. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite;

b) I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 del mese di Giugno 2015 e, se necessario, essere ripetuti durante la stagione estiva;

c) pulizia, per una fascia di larghezza non inferiore a mt. **3,00** in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà da sterpaglie, di vegetazione secca in genere presente oltre ripulitura da parte degli enti interessati

(A.N.A.S. Amministrazione Provinciale, ecc...) della vegetazione erbacea e/o arbustiva presente lungo le scarpate stradali e ferroviarie nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada;

d) pulizia dell'area circostante i serbatoi di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico per un raggio non inferiore a mt. **5,00**, ad opera dei concessionari;

Dal 1 Giugno 2015 al 15 Ottobre 2015, E' FATTO DIVIETO, in tutto il territorio del Comune di Aritzo

1. **di accendere fuochi**, anche per bruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive;
2. **far brillare mine o usare esplosivi**;
3. **l'esercizio delle carbonaie**;
4. **smaltire braci**;
5. gettare dai **veicoli**, o comunque abbandonare sul terreno, **fiammiferi, sigari o sigarette** e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
6. ai conduttori di automezzi dotati di marmitta catalitica fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, di materiale vegetale seccaginoso o comunque di materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;
7. all'interno di aree boscate, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli usare motori attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o brace;
8. compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo immediato di incendio

Sono inoltre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescò o lo sviluppo dell'incendio.

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le macchine agricole hanno l'obbligo, durante l'utilizzo della macchina, di tenere applicato alle estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville.

Ad ogni cittadino, anche turista o gitante, incombe l'obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento.

AVVERTE

che in caso di mancato adempimento del presente provvedimento, oltre alle eventuali disposizioni penali, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000

introdotto dall'art. 16 della L. 16.01.2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), la sanzione pecuniaria da **50,00 euro a 500 euro**.

INCARICA

la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Compagnia barracellare di Aritzo, il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale ed i soggetti autorizzati all'esecuzione della presente Ordinanza e degli adempimenti ad essa connessi. Tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comune eventuali trasgressori.

Si dispone, inoltre, che una copia dell'Ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune, e una copia sia trasmessa : All'Albo Pretorio — Sede - All'Ufficio di Polizia Municipale – Sede - Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Belvi - Aritzo - Al Comando della Stazione Forestale – Aritzo all'A.N.A.S. Compartimento di Cagliari - all'Amministrazione Provinciale di Nuoro

Si avverte che contro la presente ordinanza è consentito la presentazione del ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica.

Aritzo 11.05.2015



Il Sindaco
- **Dott. Pili Augusto** -